Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", e in particolare l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sentiti la Regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Ritenuto di dover adottare, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un primo decreto legislativo concernente esclusivamente l'assetto istituzionale di Roma capitale;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e successive modificazioni.

2. Le norme di cui al presente decreto costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.

Articolo 2
Organi di governo di Roma capitale

1. Sono organi di governo di Roma capitale l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina ed il Sindaco.

Articolo 3
Assemblea capitolina

1. L'Assemblea capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea capitolina è composta dal Sindaco di Roma capitale e da quarantotto Consiglieri.

3. L'Assemblea capitolina è presieduta da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea e gli altri poteri previsti dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea, che disciplinano altresì l'esercizio delle funzioni vicarie. La revoca dalla carica di Presidente è ammessa nei soli casi di gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento dell'Assemblea, che ne disciplina altresì le relative procedure.

4. L'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.

5. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma capitale, quali circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a dodici.

6. Lo statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Lo statuto è pubblicato nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed è inscritto nella raccolta ufficiale degli statuti del Ministero dell'Interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

7. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza dei Consiglieri per la non giustificata assenza dalle sedute e dalle relative votazioni dell'Assemblea capitolina.

8. Lo statuto ed i regolamenti di cui al comma 4 prevedono e disciplinano forme di monitoraggio e controllo, finalizzate a garantire, nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, il rispetto degli standard e

degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.

Articolo 4
Sindaco e Giunta capitolina

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma capitale, nell'ambito del cui territorio esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti quale rappresentante della comunità locale e quale ufficiale del Governo.

2. Il Sindaco di Roma capitale partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma capitale, in conformità di quanto previsto dall'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. La Giunta capitolina è composta dal Sindaco di Roma capitale, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina assegnati.

4. Il Sindaco di Roma capitale nomina i componenti della Giunta capitolina, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea.

5. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dell'Assemblea. La nomina ad Assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e non comporta pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del Consigliere supplente.

6. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo di Roma capitale. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge all'Assemblea capitolina e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

7. La Giunta disciplina, con propri regolamenti e in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite con gli appositi decreti legislativi.

8. Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

9. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento dell'Assemblea capitolina, con contestuale nomina di

un commissario ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o la puntuale attuazione delle linee programmatiche di mandato, il Sindaco può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea capitolina con procedura d'urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea.

Articolo 5
Status degli amministratori di Roma capitale

1. Sono amministratori di Roma capitale il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina.

2. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri dell'Assemblea capitolina si applicano, in materia di permessi e licenze da fruire per l'espletamento del mandato, le disposizioni del presente decreto. In nessun caso, comunque, gli oneri a carico dell'Ente per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun amministratore, l'importo pari alla indennità di rispettiva spettanza.

3. Gli amministratori di Roma capitale che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

4. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della giunta hanno diritto di percepire una indennità di funzione secondo le disposizioni del presente decreto. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

5. I Consiglieri dell'Assemblea capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in una quota parte dell'indennità del Sindaco, fissata dal medesimo decreto. La misura della predetta indennità tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica dell'Ente, nonché degli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti che siano collocati in aspettativa non retribuita conseguenti all'assunzione della carica di Consigliere dell'Assemblea capitolina. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il regolamento per il funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede l'applicazione di detrazioni dell'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa.

Articolo 6
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli organi di Roma capitale ed ai loro componenti si applicano le disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e da ogni altra disposizione di legge.

2. Nelle more dell'approvazione dello statuto di Roma capitale e del regolamento dell'Assemblea capitolina continuano altresì ad applicarsi le disposizioni dello statuto del comune di Roma e del regolamento del Consiglio comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.

3. Fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei suoi membri resta fissato in sessanta oltre al Sindaco.

4. Fino all'approvazione dello statuto di Roma capitale e del regolamento dell'Assemblea capitolina, qualora, per il tempestivo adempimento degli obblighi di legge, il Sindaco richieda l'approvazione in via d'urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta, tenendo conto dei documenti presentati nel corso della discussione, può riformularne il testo originario. La proposta della Giunta, posta prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, determina la decadenza di ogni altro documento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo attua la disposizione dell'art. 24 della legge n. 42 del 2009. Tale disposizione, a sua volta, costituisce diretta attuazione della disposizione di cui all'articolo 114, comma terzo, Cost. che riserva alla legge dello Stato il compito di definire l'ordinamento della città di *Roma* in relazione alla sua veste di capitale della Repubblica.

Lo schema di decreto legislativo predispone il contesto ordinamentale necessario affinché, entro il termine per il valido esercizio della delega di cui all'art. 24, comma 5, della legge di delegazione, possano essere successivamente adottati altri decreti legislativi recanti i rimanenti contenuti previsti dalla delega stessa, ed in particolare le ulteriori funzioni assegnate a Roma capitale in considerazione della sua particolare specialità.

Si tratta della prima fase di un intervento normativo di indubbio rilievo perché, per la prima volta, in accoglimento del principio di "differenziazione", che è entrato a far parte del testo costituzionale con la riforma del Titolo V del 2001, l'ordinamento dell'ente locale *Comune di Roma* assume alcune peculiarità rispetto alla disciplina dettata uniformemente per tutto il territorio nazionale dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (in seguito: TUEL).

Tale scelta, che trova numerosi corrispondenti nel diritto comparato, risulta obbligata in ragione della specificità della capitale della Repubblica italiana. L'art. 24, comma 2, della legge n. 42 del 2009, infatti, richiama espressamente Roma quale «sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali», caso unico al mondo. I profili di *governance* del territorio della capitale trovano in questo decreto una prima, seppur provvisoria, soluzione rispetto alla situazione attuale.

Lo schema di decreto legislativo detta una disciplina transitoria dell'ordinamento di Roma capitale. La transitorietà si concluderà, ai sensi dell'art. 24, comma 9, della legge n. 42 del 2009, a seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane. Sarà allora istituita la città metropolitana di Roma capitale, ferma restando la peculiarità delle funzioni cui essa è chiamata in quanto capitale della Repubblica.

La disposizione della legge delega (art. 24) prevede un percorso attuativo almeno in parte diverso rispetto alla previsione generale prevista dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Infatti, si prevede che sullo schema di decreto debbano essere sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma. Stabilisce infatti l'art. 24, comma 5, che con uno o più decreti legislativi, adottati ai sensi dell' *articolo 2*, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale: In tal modo, dunque, viene sottolineata la particolare importanza che assume il principio di leale collaborazione al fine di definire l'ordinamento della città di Roma che, pur essendo inserita all'interno di una circoscrizione provinciale e di una regionale, presenta alcune peculiarità che necessitano di essere adeguatamente considerate sotto il profilo dell'ordinamento e del funzionamento, anche con il coinvolgimento degli altri livelli di governo, con i quali sarà

instaurata una fitta rete di legami istituzionali (secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 6, della legge 42).

Sullo schema di decreto legislativo dovranno essere sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma. Lo schema, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 2 della legge 42, dovrà altresì essere sottoposto all'esame della Conferenza Unificata, ai fini dell'intesa prescritta, e poi del Parlamento.

Il criterio che ha presieduto alla stesura del testo è stato quello di funzionalità rispetto alle attribuzioni speciali di Roma capitale. Tutte le soluzioni normative adottate servono, infatti, per dare coerenza, chiarezza e linearità a procedimenti decisionali che riguardano scelte strategiche del territorio di Roma capitale e delle attività che su di esso si realizzano. Infatti, la "rilevanza" delle scelte che Roma capitale deve affrontare, impone una revisione degli equilibri istituzionali fra Sindaco, Giunta e Assemblea capitolina. Quest'ultima è succeduta al Consiglio comunale già per effetto della disposizione dell'art. 24, comma 4, della legge 42 e trova nel decreto legislativo una puntuale disciplina del proprio assetto organizzativo e funzionale, salvo – ovviamente – il rinvio alle fonti statutaria e regolamentare per la specificazione delle singole soluzioni normative.

L'art. 1 definisce l'oggetto del provvedimento che viene qualificato come fonte recante disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale, ai sensi della delega contenuta nell'art. 24 della legge n. 42 del 2009. Le disposizioni in esso contenute costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'ente e possono essere modificate derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.

L'art. 2 individua quali organi di governo di Roma capitale l'Assemblea capitolina (denominazione assunta dal Consiglio comunale di Roma ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 42 del 2009), la Giunta capitolina e il Sindaco.

L'art. 3 disciplina l'Assemblea capitolina quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Il numero dei consiglieri, previsto al comma 2, è in linea con la normativa vigente che prevede 48 consiglieri, a seguito della riduzione del 20% apportata dalla legge n. 191/2009, come modificata dal decreto legge n. 2 del 2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010. Il comma 3 disciplina la figura del Presidente dell'assemblea, prevedendone l'elezione nella prima seduta con votazione a scrutinio segreto. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori oltre ai poteri disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea.

E' prevista altresì la revoca dalla carica di Presidente per gravi casi di violazione di legge, dello Statuto e del Regolamento dell'assemblea, secondo procedure disciplinate dal Regolamento medesimo.

All'Assemblea capitolina è riservata la disciplina, tramite regolamento, dell'esercizio delle funzioni conferite a Roma capitale come previsto dall'art. 24, comma 4, della legge n. 42 del 2009.

E' disciplinata inoltre l'approvazione dello Statuto che, conformemente a quanto previsto dal citato art. 24, comma 4, deve essere adottato dall'Assemblea entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo. L'entrata in vigore dello Statuto è fissata al giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le procedure per l'approvazione e per le successive modifiche (quorum dei due terzi e, in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, due successive approvazioni dell'Assemblea a maggioranza assoluta) sono in linea con le vigenti disposizioni del TUEL.

Riguardo ai contenuti dello Statuto, si dispone in particolare che esso, nei limiti stabiliti dalla legge, disciplini i municipi di Roma capitale, quali organi di decentramento, il cui numero massimo viene fissato in dodici, nonché i casi di decadenza dei consiglieri per la non giustificata assenza dalle sedute e dalle relative votazioni dell'Assemblea capitolina. E' demandata infine allo Statuto e ai regolamenti dell'Assemblea la disciplina dei controlli da porre in essere per garantire che l'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali sia effettuato nel rispetto degli standard definiti dai decreti legislativi previsti dalla legge n. 42 del 2009 e per assicurare altresì la tutela dei diritti dei cittadini.

L'art. 4 riguarda il Sindaco e la Giunta capitolina.

Il Sindaco, quale responsabile dell'amministrazione di Roma capitale, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, sia quale rappresentante della comunità locale sia quale ufficiale del Governo.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco; può, inoltre, procedere alla loro revoca dandone motivata comunicazione all'Assemblea.

La Giunta capitolina è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori pari a un quarto dei consiglieri assegnati: il numero massimo di assessori è quindi pari a 12 ed è coerente con le più recenti disposizioni vigenti.

Gli Assessori possono essere esterni all'Assemblea, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere di Assemblea. E' introdotto un nuovo istituto, in base al quale il consigliere che assuma la carica di assessore è sospeso di diritto dall'incarico di consigliere ed è sostituito con un supplente per la durata della permanenza in carica di assessore. Il Consigliere supplente è individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. Si specifica che la supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e non comporta pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del Consigliere supplente (ad esempio, il supplente potrà subentrare a pieno titolo ad altro consigliere, già eletto nella medesima lista, che sia cessato nel frattempo per qualunque motivo dalla carica; la carica di consigliere supplente non può pertanto costituire elemento di pregiudizio per l'interessato).

La Giunta è l'organo con competenze residuali e compie in collaborazione con il Sindaco tutti gli atti non riservati ad altri organi. Si sottolinea in particolare che alla Giunta è riservata l'adozione con propri regolamenti e in conformità allo Statuto (e non in base agli indirizzi del Consiglio come è previsto nel vigente TUEL) dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in relazione all'esercizio delle funzioni conferite con gli appositi decreti legislativi.

In merito al rapporto tra gli organi, conformemente alle disposizioni vigenti del TUEL, si stabilisce in primo luogo che il voto contrario dell'assemblea su una proposta del sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi e, inoltre, viene disciplinata la mozione di sfiducia che porta, se approvata, alla cessazione della carica del Sindaco alla decadenza della giunta e allo scioglimento dell'Assemblea capitolina con la contestuale nomina di un commissario

Istituto di nuova introduzione è la procedura di urgenza in base alla quale l'Assemblea capitolina, su richiesta del Sindaco, per assicurare l'adempimento di obblighi di legge e per l'attuazione delle linee programmatiche di mandato, può procedere a deliberazioni secondo procedure d'urgenza disciplinate dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea.

L'art. 5 disciplina lo status degli amministratori di Roma Capitale individuati nel Sindaco, negli Assessori e nei Consiglieri dell'Assemblea capitolina.

In primo luogo la norma interviene in tema di permessi retribuiti, prevedendo un tetto massimo per gli oneri versati dall'amministrazione capitolina per i permessi retribuiti fruiti da propri amministratori che siano dipendenti da privati o da enti pubblici economici. Si stabilisce al riguardo che tali oneri non possano mensilmente superare, per ciascun amministratore, l'importo pari alla indennità di rispettiva spettanza.

Per quanto riguarda l'aspettativa non retribuita per i lavoratori dipendenti, al comma 3 si prevede che possa essere fruita dagli amministratori di Roma Capitale per tutto il periodo di espletamento del mandato.

L'indennità di funzione, prevista dal TUEL per il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del consiglio comunale, viene introdotta anche per i consiglieri dell'Assemblea capitolina che nel sistema vigente hanno diritto al gettone di presenza. La determinazione di tale indennità per i consiglieri, in quota parte dell'indennità del Sindaco, è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze, che tenga conto della specificità delle funzioni conferite a Roma capitale, nonché degli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti che siano collocati in aspettativa non retribuita conseguenti all'assunzione della carica di Consigliere dell'Assemblea capitolina.

L'art. 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 7 contiene norme transitorie e finali. Al comma 1 si prevede che per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni riferite ai Comuni contenute nel TUEL e nelle altre disposizioni di legge.

Al comma 2 si stabilisce che fino all'approvazione dello Statuto di Roma Capitale e del Regolamento dell'Assemblea capitolina continuano ad applicarsi lo Statuto del Comune di Roma ed il regolamento del Consiglio comunale di Roma.

Al comma 3 si stabilisce che fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina successiva all'entrata in vigore del presente decreto il numero dei membri dell'assemblea resta fissato in sessanta.

Il comma 4 disciplina in fase transitoria, nelle more dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento dell'Assemblea, la procedura per l'approvazione delle deliberazioni in via d'urgenza richiesta dal Sindaco per il tempestivo adempimento di obblighi di legge. Al riguardo si prevede che qualora, per il tempestivo adempimento degli obblighi di legge, il Sindaco richieda l'approvazione in via d'urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta, tenendo conto dei documenti presentati nel corso della discussione, può riformularne il testo originario. La proposta della Giunta, posta prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, determina la decadenza di ogni altro documento.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
(ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo fonda la sua primaria necessità nell'attuazione degli articoli 114, comma terzo, 117 e 119, della Costituzione, al fine di disciplinare compiutamente l'ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. In particolare, esso detta le norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale, ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato il compito di definire l'ordinamento della città di Roma in relazione alla sua veste di capitale della Repubblica quale ente territoriale dotato di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento configurato dal decreto legislativo in esame è diretto ad individuare e garantire il miglior assetto degli organi di governo di Roma capitale, quale sede di organi costituzionali, nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali (art. 24, comma 2, della legge 42 del 2009). Tale nuova disciplina si muove nell'ambito dell'attuazione della legge n. 42 del 2009 sul "federalismo fiscale", da considerarsi tra i capisaldi dell'attività del governo in quanto diretta ad assicurare la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

Lo schema di decreto legislativo detta quindi una disciplina transitoria che si concluderà, ai sensi dell'articolo 24, comma 9, della legge n. 42 del 2009, a seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina che regola l'assetto vigente che interessa il comune di Roma è contenuta in via principale nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni (TUEL). Esso disciplina le funzioni degli enti ed è antecedente alla legge di riforma (legge costituzionale n. 3/2001) del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Successivamente, la legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale all'art. 24 ha previsto, nelle more dell'attuazione della

disciplina delle città metropolitane, le norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
In particolare il provvedimento mira ad individuare gli organi di governo di Roma capitale: l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina ed il Sindaco. A tale proposito la denominazione assunta dal Consiglio comunale in Assemblea capitolina è stata disposta dal citato articolo 24, comma 4, in base a cui l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite a Roma capitale è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale.
Inoltre, in ossequio a quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 24, lo schema di decreto legislativo in esame disciplina lo status degli amministratori di Roma capitale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo, in conformità con quanto previsto dagli articoli 114, commi secondo e terzo, 117 e 119, della Costituzione, detta disposizioni relative all'ordinamento di Roma capitale, configurando una specifica disciplina che viene quindi sottratta alle disposizioni generali, con riferimento ai comuni, contenute nella parte I del TUEL. Le medesime disposizioni generali, tuttavia, vengono comunque applicate in via residuale laddove non sia prevista una espressa disciplina nelle disposizioni contenute nel presente decreto.
Il numero dei membri dell'Assemblea capitolina è fissato in 48, oltre al sindaco, sulla base della riduzione disposta ai fini del contenimento della spesa pubblica, dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), fermo restando che fino alla data della prima elezione dell'Assemblea medesima esso resta fissato in sessanta.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Vi è piena compatibilità delle disposizioni previste nello schema di decreto legislativo con i principi costituzionali, in quanto l'intervento opera espressamente in una duplice direzione:

1. da un lato, si propone di dare attuazione a precise disposizioni costituzionali: gli articoli 114, comma terzo; 117, secondo comma, lett. *p)*; 119;
2. dall'altro, detta disposizioni esplicitamente atte a salvaguardare il rispetto di norme e principi costituzionali, in particolare il principio di leale collaborazione, il criterio di funzionalità rispetto alla attribuzioni speciali di Roma capitale, i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Lo schema di decreto legislativo è pienamente compatibile con le norme degli artt. 117 della Costituzione. In particolare, si segnala che gli articoli in esso contenuti ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 114, terzo comma oltre che ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *p)*, Cost.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo non intervengono sull'attribuzione o l'esercizio di specifiche funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nello schema di decreto legislativo non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione o semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Principali progetti di legge che risultano presentati:

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE IANNARILLI (PdL) E ALTRI: Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente l'istituzione della regione di Roma Capitale - A.C. 2212 (*Assegnato - non ancora iniziato l'esame);*
- DISEGNO DI LEGGE D'ALIA (UdC-SVP-Aut): Istituzione della città metropolitana di Roma Capitale - A.S. 1257 (*Assegnato - non ancora iniziato l'esame);*
- DISEGNO DI LEGGE MILANA (PD) E ALTRI: Istituzione e ordinamento della Città metropolitana di Roma Capitale della Repubblica. Delega al Governo per il coordinamento delle funzioni attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale con le funzioni statali e regionali – A.S. 1166 (*Assegnato - non ancora iniziato l'esame);*
- PROPOSTA DI LEGGE CIOCCHETTI (UdC) E ALTRI: Istituzione e ordinamento della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica – A.C. 1661 (*Assegnato - non ancora iniziato l'esame);*
- PROPOSTA DI LEGGE MOFFA (PdL) E ALTRI: Istituzione e ordinamento della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica – A.C. 869 (*Assegnato - non ancora iniziato l'esame);*
- DISEGNO DI LEGGE CUTRUFO (PdL) E ALTRI: Istituzione della città - regione di Roma capitale – A.S. 113 (*Assegnato - non ancora iniziato l'esame).*

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Lo schema di decreto legislativo si muove nell'alveo della consolidata giurisprudenza costituzionale resa sul Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, che peraltro non ha interessato l'attuazione dell'art. 114, terzo comma, Cost. Non si ravvisano giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi comunitari.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La denominazione assunta dal Consiglio comunale in Assemblea capitolina è stata disposta dal citato articolo 24 che, al comma 4, dispone appunto che l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite a Roma capitale è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di decreto legislativo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nello schema di decreto legislativo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Lo schema di decreto legislativo non prevede norme abrogative espresse. Con riferimento alle disposizioni della parte I del TUEL riferite ai comuni, nelle disposizioni transitorie e finali dello schema è previsto che, per quanto in esso non espressamente previsto, agli organi di Roma capitale ed ai loro componenti si applichino le disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del TUEL.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge n. 42 del 2009, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", contiene la delega ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore legge medesima, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane. Nelle more dell'attuazione della citata delega, la medesima legge contiene altresì all'art. 24 la delega al Governo a disciplinare, con specifico decreto legislativo, sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma, l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale. Lo schema in esame assicura l'attuazione dell'art. 24 per la parte ordinamentale e per la parte relativa allo status degli amministratori. Ulteriori decreti legislativi dovranno essere adottati, ai fini della completa attuazione dell'art. 24.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

L'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo investe le competenze dell'Assemblea capitolina, della Giunta, nonché del Ministero dell'interno. L'unico termine previsto espressamente riguarda l'approvazione dello statuto (entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del decreto legislativo) così come previsto dall'articolo 24, comma 4, della legge n. 42 del 2009.

Adempimento	Oggetto	Termine	Disposizione
Regolamenti dell'Assemblea capitolina	Esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 42/2009.	Non previsto	Articolo 3
Delibera statutaria	Approvazione statuto	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo	Articolo 3
Regolamenti di giunta	Ordinamento generale degli uffici e dei servizi	Non previsto	Articolo 4
Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze	Indennità di funzione degli amministratori di Roma capitale	Non previsto	Articolo 5
Regolamento dell'Assemblea capitolina	Applicazione di detrazioni dell'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa	Non previsto	Articolo 5

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

Titolo: ***Schema di decreto legislativo recante Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale.***

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

Il presente intervento regolatorio interviene in attuazione dell'articolo 24, commi 1, 2, 4 e 6, secondo periodo, della legge n. 42/2009, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Offre una prima definizione dell'ordinamento transitorio di Roma capitale, applicabile nelle more dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane: predispone il contesto ordinamentale necessario affinché, entro il termine per il valido esercizio della delega di cui all'art. 24, comma 5, della legge di delegazione anzidetta, possano essere successivamente adottati ulteriori decreti legislativi. L'intervento reca, in particolare, la previsione di "disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma capitale", ossia disposizioni in materia di organi di governo di Roma capitale e di *status* dei suoi "amministratori", ossia il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta capitolina ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina.

Sono pertanto rinviate ad un momento successivo l'esatta determinazione delle "speciali attribuzioni di Roma capitale" aggiuntive rispetto a quelle già spettanti al Comune di Roma e la conseguente assegnazione di ulteriori risorse legate alle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica.

Le disposizioni costituiscono previsioni speciali che operano espressamente in deroga parziale alla vigente disciplina generale in materia di Comuni, che trova sede nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, rispettivamente al Capo I (articoli 36 e seguenti, in materia di organi di governo degli enti locali, ovviamente con riferimento al Comune) - ed al Capo IV (articoli 77 e seguenti, recanti *status* degli amministratori locali) del Titolo III.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

La disciplina vigente non assicura l'attuazione dell'art. 114, terzo comma, Cost. e non si ritiene adeguata alle esigenze che saranno poste dalle speciali funzioni di prossima attribuzione in favore di Roma capitale.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed

economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

L'organizzazione attuale non è adeguata allo svolgimento dei compiti richiesti dalle funzioni speciali che costituiranno prossimo oggetto di attribuzione a completamento dell'esercizio della delega, richiedendo l'intervento così predisposto, che opera ad un livello soltanto ordinamentale, con particolare riferimento alle disposizioni sull'organizzazione interna degli organi dell'ente e dei rapporti che tra essi intercorrono.

L'intervento non modifica infatti l'assetto delle funzioni pubbliche attribuite all'Ente, ma occorre predisporre un'amministrazione più snella ed efficiente perché sia possibile, successivamente, attuare i rimanenti disposti dell'art. 24 della delega, volti a definire esattamente le funzioni ulteriori dell'ente territoriale Roma capitale.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Occorre fornire un'adeguata struttura all'amministrazione per consentirle successivamente di poter esercitare con efficacia le funzioni speciali di Roma capitale: pertanto, l'intervento persegue efficacemente un obiettivo imprescindibile di breve termine.

L'intervento, infatti, predispone il necessario contesto ordinamentale in attesa della successiva adozione degli ulteriori decreti legislativi di specificazione ed attribuzione delle funzioni pubbliche indicate all'art. 24, comma 3, della legge n. 42/2009.

La disciplina transitoria così posta, comunque, entrerà a regime soltanto dopo l'approvazione dello Statuto di Roma, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'intervento regolatorio.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono gli amministratori di Roma capitale, ossia il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta capitolina ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

In considerazione del contenuto, particolarmente limitato, e dei destinatari degli effetti delle disposizioni, l'Amministrazione non ha ritenuto opportuno effettuare procedure di consultazione, atteso che l'intervento regolatorio si limita a rimodulare i rapporti interni tra gli organi e comunque ad incidere su profili dell'assetto organizzativo destinati a migliorare la risposta della struttura al carico aggiuntivo di funzioni che verrà in seguito predisposto ma senza diretti effetti nei confronti di tutti i potenziali centri di interessi destinatari degli effetti, diretti ed indiretti, della disciplina del decreto (imprese, famiglie, Pubblica Amministrazione, ambiente).

Come previsto dalla disposizione di delega (art. 24, comma 5, della legge n. 42/2009), comunque, l'intervento regolatorio sarà sottoposto, per l'espressione del parere, alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma ed al Comune di Roma, oltre che alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997 per la sanzione

dell'intesa ed infine alle Commissioni parlamentari indicate all'art. 2, comma 3, della legge n. 42/2009, per l'espressione del parere.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'intervento regolatorio reca preliminare attuazione dell'ordinamento transitorio di Roma capitale, per cui l'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione.

L'intervento è infatti del tutto imprescindibile, tanto che la sua mancanza pregiudicherebbe la proficua rimodulazione delle competenze e delle funzioni che verrà predisposta con i successivi decreti legislativi delegati.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La delega legislativa di cui all'art. 24 della legge n. 42/2009 richiede un esercizio mediante decreto legislativo.

La scelta di ulteriori soluzioni, che comunque potrebbero essere necessariamente legislative, attesa la disciplina alla quale si intende andare in deroga, avrebbe anzi determinato revoca almeno parziale della delega stessa, infirmandone un'armoniosa attuazione affidata in parte al decreto ed in parte ad ulteriori decreti di successiva adozione.

L'Amministrazione ha valutato, nel merito, dunque che le altre soluzioni astrattamente possibili non avrebbero garantito un eguale livello di appropriata ed efficiente innovazione organizzativa.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

La tendenziale assenza di effetti sui destinatari diversi da quelli sopra indicati ha suggerito di non procedere ad alcuna misurazione degli effetti.

Per il resto, si è valutato che apportare le modifiche introdotte nell'intervento regolatorio consentirà di raggiungere rilevanti obiettivi di snellezza e speditezza dell'azione amministrativa, con particolare riguardo alla previsione per cui "Fino all'approvazione dello statuto di Roma capitale e del regolamento dell'Assemblea capitolina, qualora, per il tempestivo adempimento degli obblighi di legge, il Sindaco richieda l'approvazione in via d'urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta, tenendo conto dei documenti presentati nel corso della discussione, può riformularne il testo originario. La proposta della Giunta, posta prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, determina la conseguente decadenza di ogni altro documento".

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine

L'opzione prescelta non presenta alcuno svantaggio, ed in particolare consentirà di raggiungere una maggiore snellezza ed efficacia dell'azione amministrativa condotta dall'Amministrazione capitolina.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non è previsto alcun obbligo informativo.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

L'Amministrazione non ha valutato opzioni alternative, pertanto non è stato possibile effettuare alcuna comparazione.

La scelta dell'opzione regolatoria prescelta è vincolata, non risultando quindi possibile alcuna comparazione con altre opzioni.

Nel merito, si è ritenuto inevitabile scindere la preliminare definizione di un quadro ordinamentale rinnovato e più chiaro dalla disciplina delle specifiche funzioni speciali di Roma capitale, sfruttando positivamente la facoltà di esercitare la delega assegnata dall'art. 24 della legge n. 42/2009 in modo frazionato.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Le attuali strutture amministrative incaricate di dare attuazione all'intervento regolatorio sono in grado si adempiere immediatamente, essendo adeguate in termini di professionalità e risorse umane, strumentali e finanziarie.

Le strutture amministrative del Comune di Roma sono al momento già in grado di convertirsi integralmente nell'Amministrazione capitolina.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Non si prevede nessun tipo di impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del sistema delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

L'intervento regolatorio demanda la disciplina di numerosi profili allo *Statuto di Roma* ed al *Regolamento dell'Assemblea capitolina*: di conseguenza, la responsabilità dell'attuazione dell'intervento è assegnata per la maggior parte allo stesso Comune di Roma, chiamato entro sei mesi ad adeguare le fonti normative interne di autoregolazione alla propria successione nella figura di Roma capitale.

Per quanto riguarda le altre strutture amministrative, è attribuita una funzione al Ministro dell'Interno, in quanto si prevede che "I Consiglieri dell'Assemblea capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, *determinata con decreto del Ministro dell'interno*, in una quota parte dell'indennità del Sindaco, fissata dal medesimo decreto".

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

L'intervento regolatorio non prevede nessun intervento di pubblicità ulteriore a quello previsto ordinariamente dalla disciplina vigente, ossia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quest'ultima è imposta anche per lo Statuto di Roma capitale.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio non prevede nessuno strumento specifico per il controllo e per il monitoraggio della attuazione delle proprie disposizioni.

Risultano pertanto applicabili soltanto i controlli già previsti secondo la normativa vigente.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Nessuno strumento specifico ed ulteriore alla possibilità, prevista dall'art. 2, comma 7, della legge di delegazione, di adottare disposizioni integrative e correttive entro due anni dall'entrata in vigore del decreto.

L'Amministrazione proponente provvederà a predisporre, con cadenza biennale, la prescritta valutazione dell'impatto della regolazione introdotta dal presente intervento regolatorio, in cui verrà presa prioritariamente in esame l'attuazione degli obiettivi di snellimento e efficientamento dell'azione pubblica indotti direttamente o indirettamente dall'intervento, allo scopo di determinare se, al termine della verifica, si renda necessario un intervento correttivo da applicare secondo la normativa vigente.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto attiene all'assetto istituzionale e al funzionamento degli organi di governo di Roma capitale.

Esso contiene, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria, così come, del resto, l'art. 28 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42. Pertanto, eventuali nuovi o maggiori oneri non potranno comunque eccedere la misura dei risparmi che si produrranno per effetto delle minori spese determinate dall'attuazione delle disposizioni del decreto.

Tre disposizioni sono in grado di determinare significativi risparmi di spesa, che tuttavia sono attualmente insuscettibili di esatta determinazione. Esse sono:

- l'art. 3, comma 5, che rinvia allo statuto di Roma capitale il potere di disciplinare i Municipi, quali circoscrizioni di decentramento, nei limiti stabiliti dalla legge, in numero non superiore a dodici. Attualmente i municipi del Comune di Roma sono diciannove. Si tratta quindi di una disposizione suscettibile di produrre risparmi di spesa, in ragione della concreta attuazione che ne daranno le previste fonti normative di Roma capitale, sebbene non sia immaginabile che l'applicazione concreta possa prescindere da un'intermediazione attuativa con fonte locale.

In particolare, si deve osservare che dalla soppressione, prodotta dalla disposizione, di sette Municipi, deriveranno risparmi di spesa in ragione della concreta attuazione che ne daranno le previste fonti normative di Roma capitale. Si richiama che, per quanto attiene, invece, ai Presidenti dei Consigli di Municipio, ai Presidenti delle Giunte dei Municipi ed agli Assessori municipali, la disposizione ne determina una riduzione in ragione, rispettivamente, di 7 unità, di ulteriori 7 unità e di 28 unità. L'art. 27, comma 14, dello Statuto del Comune di Roma, infatti, dispone che le Giunte dei Municipi siano composte, oltre che dai rispettivi Presidenti, da ulteriori 4 Assessori ciascuna: nell'ipotesi in cui lo Statuto di Roma non subisca modificazioni *in parte qua*, risulteranno riduzioni per 42 unità. La quantificazione dei risparmi conseguenti (in termini di indennità, permessi e licenze, rimborsi onnicomprensivi in caso di viaggi, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi), tuttavia, sono comunque dipendenti dall'ammontare unitario delle elencate voci, ed innanzitutto le indennità;

- l'art. 5, comma 2, che stabilisce per gli amministratori di Roma che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o enti pubblici economici non possano eccedere, per ciascun amministratore, il limite massimo della indennità di spettanza. Il testo vigente dell'art. 80 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) non prevede, attualmente, un limite massimo per le somme da rimborsare al datore di lavoro;

- l'art. 5, comma 5, terzo periodo, che prevede che l'indennità di funzione dovuta ai consiglieri dell'Assemblea capitolina sia dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, mentre analoga disposizione non è prevista del vigente art. 82, comma 2, TUEL, per i consiglieri comunali, ma soltanto per gli organi di cui al comma 1.

Sussistono alcune disposizioni che potrebbero determinare oneri così come, in ipotesi, risparmi: ma di essi non è attualmente possibile determinare la sussistenza né, tantomeno,

effettuare una quantificazione esatta, a causa del fatto che dipenderebbero comunque dall'attuazione concreta, che è demandata a fonti ulteriori, ministeriali o locali.

Le disposizioni che possono recare oneri sono le seguenti:

- l'art. 5, comma 4, che prevede che l'indennità di funzione per il Sindaco, gli Assessori ed il Presidente dell'Assemblea capitolina sia fissata con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in base ad una serie di criteri ivi previsti nonché tenendo in debita considerazione gli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi che l'assunzione della carica di Consigliere dell'Assemblea capitolina determina nei confronti dei lavoratori dipendenti che siano collocati in aspettativa non retribuita;
- l'art. 5, comma 5, primo periodo, che prevede che l'indennità di funzione per i consiglieri dell'Assemblea capitolina sia pari a quota parte dell'indennità del Sindaco, il cui ammontare dovrà essere determinato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Al fine di garantire il pieno rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6 del decreto, l'incremento eventuale delle indennità sarà quindi possibile nei soli limiti in cui i riferiti risparmi saranno effettivamente conseguiti.